

Avv. GIUSEPPE CICERO
Largo Aquileia, 9 - 95127 CATANIA
Tel. (095) 38 38 97



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia Reg.Ord.: 2557/96
- Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE adunato Reg. Gen. 4276/96
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori

Magistrati:

Dr. Stefano Vitalio _____ Presidente
Dr. Luigi Gumberti _____ Consigliere est.
Dr. Francesco Bugelitto _____ 1° Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento che è stato impugnato - in via giuri-
sdizionale - col ricorso N.: 4276/96 proposto da

***** ** ***** ***** SNC rappresentati e
difesi da TRIMBOLI AVV. SALVATORE con domicilio
eletto in CATANIA VIA V. GIUFFRIDA, 37;

contro

COMUNE DI ***** ** *** ** ***** , in perso-
na del legale rappresentante p.t., non costituito
si in giudizio;

_____ / _____
_____ / _____
_____ / _____
e nei confronti di

***** ***** rappresentato e difeso da: CICERO
AVV. GIUSEPPE con domicilio eletto in CATANIA
LARGO AQUILEIA, 9 presso la sua sede;

per l'annullamento,

1) della delibera di Giunta del Comune di *****

*** ** ***** del 26 Luglio 1996 n. 442, con cui
è stato approvato il verbale di aggiudicazione
alla Ditta ***** ***** di ***** , del pub-
blico incanto indetto dal Comune, con bando di
gara pubblicato sulla GURS dell'1 Giugno 1996,
per l'appalto dei lavori di pavimentazione della
Via Donna Giovanna D'Austria, Via Massimo
D'Azeglio e Via Architetto Basile, con importo a
base d'asta di L. 524.660.196;

2) del verbale di aggiudicazione del predetto in-
canto, celebrato il 28 giugno 1996, limitatamente
alle parti in cui si è ritenuto e disposto di in-
vitare la Ditta ***** ***** a compiere
"...una miglioria sull'offerta presentata..." e
di disporre conseguentemente l'aggiudicazione del
predetto incanto in favore di tale ditta.

3) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o
successivo, comunque presupposto connesso o con-
sequenziale;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****

***** ;

Udito il relatore cons. Gabriella Gussardi;
e uditi, altresì l'avv. Salvatore Triumboli e
l'avv. Giuseppe Cicero;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 Dicembre 1971, n.

1034, Considerato che per giurisprudenza costante (ex multis, TAR Sicilia, ex. Ct. n. 55 del 6/2/82) è
confermata e legge il ricorso al ritegno anche in
assenza di telefono dei partecipanti alle per. che
presentato offerta uguale a ed. 44 R.D. n. 827/1924
e che il limite del 20% di ribasso ha solo la funzione
di circoscrivere i casi in cui fare ricorso al sistema
della esclusione automatica delle offerte anormali;
Ritenuto che non sussiste il danno grave ed ir-
reparabile - sussistono i presupposti per cui non

va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopradescritta _____

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
- sezione staccata di Catania (Sez.1) Rigella
_____ la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il
ricorso descritto in epigrafe _____

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania li 5 novembre 1996

Stefano Vitello

Gelsielle Guadagni Caterina Bonanno-Segretario

Depositata in Segreteria il 8 / 11 / 1996

IL SEGRETARIO

Caterina Bonanno